Studio Venturin

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

Nuovi provvedimenti "ANTICRISI"

Fatturazione elettronica: da luglio nuovi obblighi per i forfetari

L'art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 ha eliminato gli esoneri in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, previsti per i soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario).

Dal 1° luglio 2022, per i soggetti minimi e forfetari vi sarà l'obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.

Obbligo Pos: dal 30 giugno sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici

Sempre l''art. 18, comma 1, del D.L: 30 aprile 2022 n. 36 anticipa **al 30 giugno 2022**, **l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti di commercianti e professionisti che non accettano i pagamenti elettronici**, ossia coloro che, nell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, non accettano pagamenti effettuati con carte di debito o di credito

Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica la **sanzione amministrativa e pecuniaria di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento tramite Pos.

Indicazione del CCNL nelle fatture dei lavori edili e verifica congruità incidenza manodopera

Per poter beneficiare del bonus edilizi è stato introdotto l'obbligo di indicazione nelle fatture del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Tale obbligo si applica sui lavori edili di cui all'allegato X al DLgs. 81/2008, avviati successivamente al 27.5.2022, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro.

La circolare 19 del 27 maggio scorso chiarisce che:

- in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture, i benefici fiscali spettano in ogni caso purché l'indicazione del CCNL sia presente nell'atto di affidamento dei lavori (in questi casi, ai fini del rilascio del visto di conformità, il contribuente deve essere in possesso di una
- dichiarazione dell'impresa che attesti il CCNL utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili cui la fattura si riferisce);
- con riguardo al "*bonus* mobili", l'indicazione del CCNL riguarda i collegati interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-*bis* del TUIR;
- rientrano nel nuovo obbligo gli interventi che complessivamente superano i 70.000,00 euro e non soltanto quelli che superano detto limite con riguardo alla parte dei soli lavori edili;

- l'obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un *general contractor* ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.

L'obbligo non sussiste, invece, se non vengono impiegati lavoratori dipendenti (e quindi nemmeno nel caso dell'imprenditore individuale che si avvale di collaboratori familiari, o di soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa non in qualità di lavoratori dipendenti), **fermo restando, però, anche in tali casi, l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del DM 25.6.2021 n. 143 (il committente, pubblico o privato, deve richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori), nonché in materia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008.**

Credito d'imposta pe rinvestimenti in beni strumentali – adempimenti documentali – indicazione del riferimento normativo

Con la risposta a interpello 18.5.2022 n. 270, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all'art. 1 co. 1062 della L. 178/2020, in base al quale le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 co. 1054 - 1058-ter della L. 178/2020.

La dicitura con il riferimento normativo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali va apposta **anche nel documento di trasporto**, trattandosi di documenti che certificano la consegna del bene.

La dicitura non deve invece essere riportata nel "verbale di collaudo o di interconnessione", nel presupposto che riguardi univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati), essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento.

Bonus energia

Il 13 maggio 2022 è stata pubblicata la circolare n. 13/E, in cui si definiscono le indicazioni per permettere ai soggetti interessati di orientarsi nella normativa alla base delle agevolazioni introdotte contro il "caro bollette".

Di seguito si analizza il quadro completo dei bonus aggiornato alla data di pubblicazione di questo contributo.

Volendo entrare maggiormente nel dettaglio, per avere un quadro completo della materia occorre distinguere tra i seguenti bonus:

- credito d'imposta per le imprese energivore;
- credito d'imposta per le imprese gasivore;
- credito d'imposta per le imprese non energivore e non gasivore.

Tenendo conto di tale suddivisione, occorre, poi, distinguere a seconda che i predetti bonus si riferiscano al:

- primo trimestre 2022;
- secondo trimestre 2022.

Per maggiore chiarezza, si riepilogano i vari provvedimenti al riguardo

Soggetti interessati	Tipologia di spese e periodo coperto dal bonus	% credito d'imposta	Riferimento normativo
• Imprese energivore	• Spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022	• 20%	Art. 15, D.L. n. 4/2022
	• Spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022	• 25%	Art. 4, D.L. n. 17/2022; art. 5, comma 1, D.L. n. 21/2022
• Imprese • gasivore	• Spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, consumato nel I trimestre solare dell'anno 2022	• 10%	Art. 4, D.L. n. 50/2022
	• Spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, consumato nel II trimestre solare dell'anno 2022	• 25%	Art. 5, D.L. n. 17/2022; art. 5, comma 2, D.L. n. 21/2022 art. 2, comma 2, D.L. n. 50/2022
• Imprese non energivore	• Spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022	• 15%	Art. 3, D.L. n. 21/2022 Art. 2, comma 3, D.L. n. 50/2022
• Imprese non gasivore	• Spese sostenute per l'acquisto del gas naturale, consumato nel II trimestre solare dell'anno 2022	• 25%	Art. 4, D.L. n. 21/2022 Art. 2, comma 1, D.L. n. 50/2022

PER I CREDITI D'IMPOSTA IMPRESE NON GASIVORE NON ENERGIVORE

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, viene disposto che ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

L'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Bonus 200 euro

Il **D.L. n. 50/2022** – c.d. **Decreto Aiuti** – ha stabilito una particolare misura a favore dei lavoratori e altri soggetti al fine di sostenerne il reddito alla luce dei rincari dei prezzi al consumo.

Il beneficio, denominato "**Bonus 200 euro**", è riconosciuto attraverso una indennità "una tantum" da corrispondersi a cura dei datori di lavoro ai lavoratori dipendenti nel mese di Luglio 2022.

Del contributo possono beneficiare anche altri soggetti che non hanno in atto rapporti di lavoro subordinato. La platea, infatti, è estesa anche a pensionati, percettori di reddito di cittadinanza o di indennità Covid-19, lavoratori con contratto a termine, stagionali, intermittenti, dello spettacolo, venditori a domicilio e anche coloro che hanno svolto una prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Infine è prevista un particolare regime per i lavoratori autonomi. Per quest'ultima categoria non sono ancora state emanate le indicazioni per avere accesso al beneficio

Esterometro

A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall'1.7.2022, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro") sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l'art. 1 co. 3-*bis* del DLgs. 127/2015:

- introducendo l'obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI);
- stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2022.

Il successivo DL "fisco-lavoro" (art. 5 co. 14-*ter* del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215), ha disposto che l'introduzione delle novità fosse differita all'1.7.2022.

Le modifiche apportate all'adempimento riguardano:

- la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;
- i termini di trasmissione;
- i profili sanzionatori (i cui effetti decorrono dall'1.1.2022).

Sono state conseguentemente aggiornate dall'Agenzia delle Entrate le specifiche tecniche contenute nell'allegato A del provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

Rinnovato il portale incentivi

Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente rinnovato il portale; l'obiettivo dell'operazione è "far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni".

Il portale è accessibile al seguente link: https://www.incentivi.gov.it/it

AUTOTRASPORTATORI " Caro gasolio" staordinario

Il Decreto "Aiuti"(D.L.50/2022) ha istituito un nuovo credito d'imposta a favore degli autotrasportatori con sede legale o stabile organizzazione in Italia, per contrastare il caro carburante degli ultimi mesi. Il bonus è pari al 28 per cento delle spese, al netto dell'IVA, sostenute nel primo trimestre del 2022 per l'acquisto del gasolio utilizzato in veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.

Il credito d'imposta:

- **non concorre** alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

L'utilizzo del credito d'imposta può avvenire **solo in compensazione in F24** per pagare imposte e contributi.

MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE a seguito entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (DL 73/2022):

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Con modifica a regime è disposto che la comunicazione dei dati relativi al 2° trimestre delle liquidazioni periodiche (cd. "Li.Pe") va effettuata entro il 30/09(in luogo del 16/09).
La disposizione si applica fin dal 2022 (la LIPE del 2° trimestre 2022 andrà presentata entro il 30/09/2022).

MODELLI INTRASTAT

Con modifica a regime è disposto che:
-gli elenchi Intrastat (cessioni o acquisti intraUE servizi UE resi/ricevuti)
-sono presentati entro la fine del mese successivo al periodo (mese o trimestre, a seconda della periodicità del contribuente) di riferimento (in luogo del 25 di tale mese).La disposizione si applica dall'entrata in vigore del DL n. 73; dunque, la prima scadenza cui si applica è quella relativa all'Intra per le operazioni del mese di maggio, da presentare entro il 30/06/2022(al 31/07/2022 scadrà, poi, la presentazione dell'Intrastat per le operazioni di giugno/2° trimestre 2022, e così via).

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Con modifica a regime è disposto che:

-a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dal 1/01/2023
- il pagamento dell'imposta di bollo può effettuarsi (senza interessi) per:
-il 1° trimestre: nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare ove l'ammontare dell'imposta del 1° trimestre solare sia inferiore a € 5.000 (in luogo di € 250);
- il 1° e 2° trimestrenei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare ove l'ammontare dell'imposta da versare sia per il 1° trimestre che per il 2° trimestre solare sia inferiore complessivamente a € 5.000 (in luogo di € 250).

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO: CALENDARIO anno 2022

1° TRIMESTRE 2022	**> 250 €**	**31/05/2022**
	<= 250 €	si cimula al trimestre successivo
1° TRIMESTRE 2022 + 2° TRIMESTRE 2022	**> 250 €**	**30/09/2022**
	<= 250 €	**30/11/2022** (termine del 3° trim.)
3° TRIMESTRE 2022		**30/11/2022**
4° TRIMESTRE 2022		**28/02/2023**

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO: CALENDARIO DAL 2023

1° TRIMESTRE 2023	**> 5.000 €**	**31/05/2023**
	<= 5.000 €	si cimula al trimestre successivo
1° TRIMESTRE 2023 + 2° TRIMESTRE 2023	**> 5.000 €**	**30/09/2023**
	<= 5.000 €	**30/11/2023** (termine del 3° trim.)
3° TRIMESTRE 2023		**30/11/2023**
4° TRIMESTRE 2023		**28/02/2024**

DILAZIONI di PAGAMENTO Art. 15-bis del Decreto Aiuti convertito in Legge

In materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, è stato disposto quanto segue:

- l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei vigenti 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. È possibile presentare una richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120mila euro;
- in caso di caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate – in luogo delle vigenti 5 rate – anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato;
- la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Attenzione

Le nuove regole si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto in esame. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla medesima data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.

TAX CREDIT "BENI STRUMENTALI" Art. 21 del Decreto Aiuti convertito in legge

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (di cui all'Allegato B annesso alla Legge n. 232/2016), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, oppure 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, l'aliquota del credito d'imposta previsto dall'art. 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) è aumentata dal 20 al 50%.

CONTRIBUTI per la PARTECIPAZIONE a MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI Art. 25-bis del Decreto Aiuti convertito in legge

Alle imprese con sede operativa in Italia che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2022, partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro. In particolare:

- il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere chiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui sopra;

- il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate, previa presentazione in via telematica di una richiesta, attraverso un'apposita piattaforma.

PMI – CONTRIBUTI a FONDO PERDUTO per CRISI UCRAINA Art. 18 del Decreto Aiuti convertito in legge

Istituito per l'anno 2022 un Fondo di 130 milioni di euro finalizzato a ristorare, mediante erogazione di contributi a fondi perduto, le ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Imprese beneficiarie

Destinatarie del Fondo sono le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

a. hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l'approvvigionamento di mate-rie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;

b. il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente l'entrata in vigore del presente decreto è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal primo gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;

c. hanno subito nel corso del trimestre antecedente l'entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

Misura del contributo

Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore all'entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata nelle seguenti misure:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021.

I predetti contributi non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 (C 2022/C131 I/01) recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modifiche.

Le modalità attuative di erogazione delle risorse, il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.